

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 41/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della proposizione del ricorso incardinato al n. 15233/09 R.G.R. di questa Commissione- ne veniva fissata l'udienza di trattazione di cui si dava comunicazione alle parti.

La discussione ha avuto luogo in pubblica udienza, giusta istanza in tal senso avanzata nel ricorso, alla quale hanno partecipato i rappresentanti/delegati di entrambe le Parti costituite in giudizio.

Dopo la relazione del Giudice a ciò designato, che informava la Commissione del contenuto del ricorso e dei tre documenti, oltre alla copia della cartella impugnata, prodotti a corredo dello stesso, e della intervenuta costituzione in giudizio, con proprie controdeduzioni, con gli indicati documenti prodotti a corredo delle stesse, oltre la copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio, di Equitalia Esatri s.p.a (depositate a questa Commissione PI 1.2.2010) che ha svolto conclusivamente la domanda "Nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione ed in particolare la regolarità del contenuto della cartella opposta, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Esatri s.p.a.... Con vittoria di spese", si passava alla discussione ed alla susseguente decisione.

Motivi della decisione.

La domanda così come proposta dalla società ricorrente appare non fondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Oggetto del presente giudizio è la "domanda" avanzata dalla società GADO s.r.l. di "annullare parzialmente la cartella di pagamento impugnata nella (così circoscritta e limitata) parte in cui sono richieste somme a titolo di compensi di riscossione".

Parte ricorrente deduce che "la pretesa (portata dalla cartella esattoriale impugnata) è illegittima" e svolge, al riguardo, argomentazioni relative alla ritenuta (sempre da Parte ricorrente) "irretroattività della disposizione (che regola il pagamento dei "compensi di riscossione" dell'Agente della riscossione posti normativamente a carico del contribuente/debitore) e conseguente inapplicabilità della stessa in relazione ai fatti imponibili a periodi d'imposta precedenti rispetto alla sua entrata in vigore", evidenziando che " i fatti imponibili alla base della iscrizione a ruolo recata dalla cartella ... si riferiscono ad una linea temporale (esercizi 1.4.04-3.05 e 1.4.05-31.3.06) anteriore a quello di entrata in vigore del predetto regime", che, con la cartella esattoriale impugnata, " ... sono dovute dal contribuente somme a titolo di compensi per la riscossione - che costituisce la "retribuzione" dell'esattore per il servizio prestato nel recupero delle somme iscritte a ruolo - in assenza di qualsiasi attività svolta dall'Agente di riscossione", " ... la sola notifica della cartella di pagamento non giustifica un aggravio di tale misura (pari al 4,65 per cento) delle somme già dovute, soprattutto, come nel caso in esame, quando il contribuente paga nei termini quanto iscritto a ruolo" (per cui) " ... il regime introdotto dall'art. 2 d.l. n. 262/(2006) ha una indubbia natura afflittiva, comportando il pagamento di compensi di riscossione in assenza di una violazione da parte del contribuente ... ed in assenza di una attività svolta dall'Agente di riscossione" e, (nello assunto di Parte ricorrente) che "L'aggio di riscossione come sanzione (o imposta di scopo) sui contribuenti accertati "solvibili", ne deduce che "... il regime (normativo) che regola la remunerazione del servizio svolto dall'Agente della riscossione a seguito delle disposizioni introdotte ... non possono trovare applicazione retroattiva riguardo ai fatti imponibili relativi ad esercizi precedenti alla loro entrata in vigore".

" In subordine" la difesa di Parte ricorrente "protesta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.lgs. n. 112/('99), come modificato dall'art. 32 d. l. n. 185/('08) convertito con l. n. 2/('09), per violazione: dell'art. 53 Cost. perché lesivo della capacità contributiva, in quanto i contribuenti sono tenuti al versamento di tali somme in assenza di una qualsiasi attività svolta dall'Agente delle riscossione; dell'art. 97 Cost.... in quanto prevede la corresponsione di un aggio pari al 4,65 per cento, a fronte della sola notifica - i cui diritti sono già a carico del contribuente - della cartella di pagamento, quindi (assume ancora la Parte ricorrente nelle proprie difese), in assenza di una qualsiasi attività (diversa da quella di notifica) svolta dall'Agente della Riscossione"; dell'art. 3 della Costituzione, argomentando al riguardo che "nei casi come quello qui in esame (di iscrizione a ruolo in via provvisoria ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/('92)) il contribuente non può pagare spontaneamente in quanto l'adempimento è subordinato, obbligatoriamente, alla emissione di una cartella di pagamento, con l'applicazione del relativo compenso di riscossione, e questo nonostante l'Agente della riscossione assuma le funzioni di mero intermediario ovvero di mero depositario, in attesa che l'accertamento diventi definitivo". Svolgendo la considerazione che "in caso di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale (e pertanto) di acquiescenza sull'accertato o accettazione delle rettifiche in contraddittorio, il pagamento non avviene tramite iscrizione a ruolo, ma mediante i c.d. modelli di pagamento F24 o F23. Su queste basi vi è quindi una disparità di trattamento tra coloro che, rinunciando a presentare ricorso, pagano solamente l'imposta, gli interessi e le sanzioni, utilizzando i modelli di pagamento (F23 o F24) e coloro che, scegliendo di presentare ricorso, devono pagare anche un compenso di riscossione commisurato all'entità (non in contestazione) del debito, solo perché il pagamento (?) viene affidato ... ad un terzo estraneo al rapporto (l'Agente della Riscossione)".

Equitalia Esatri s.p.a. ha contrastato le argomentazioni difensionali di parte ricorrente sviluppando adeguate deduzioni relativamente, sia -"Sui compensi di riscossione" con riferimento ai quali "...l'ammontare dei compensi per l'attività svolta (dall'Agente della riscossione) sono determinati dalla legge e non dalla discrezionalità di ...", sviluppando correttamente la progressione della "normativa"; sia - sulla lamentata "retroattività" nella applicazione delle norme di legge deducendo, al riguardo, che "il ruolo è stato reso esecutivo in data 6 maggio 2009 ... in data quindi successiva all'entrata in vigore della normativa di riferimento" con evidenziazione che "il decreto legge 262/2006 era già vigente ...al momento dell'emissione e della notifica della cartella, nel momento, quindi, in cui si poneva in essere l'attività per cui (si) chiede il pagamento dei compensi e pertanto la norma è pienamente applicabile"; sia - "sul carattere afflittivo e di vera e propria sanzione e che, pertanto non possa avere applicazione retroattiva (come dedotto nel ricorso)" rilevando, con il puntuale richiamo di decisioni pronunciate da Commissione Tributaria Provinciale di Torino, "in merito a tale eccezione già sollevata nel corso di un analogo giudizio", che riporta, "(i compensi di riscossione previsti dalle progressive disposizioni legislative) riguardano la remunerazione spettante alla ... concessionaria del servizio di riscossione dei ruoli e, per conseguenza, non sussistendo la natura giuridica di sanzione, viene meno il generale principio della irretroattività della disposizione e della inapplicabilità della stessa in relazione a fatti imponibili relativi ad anni precedenti all'entrata in vigore della leggi; sia, infine, - "Sull'illegittimità costituzionale - eccepita da Parte ricorrente "in via subordinata" - dell'art. 17 del d. lgs. 112/99 per violazione degli artt. 3,53 e 97 della Costituzione", evidenziando che "in merito a tale eccezione già sollevata nel corso di analogo giudizio dal medesimo difensore si è già pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Torino che, con sentenza n. 102/10/2008 ha motivatamente ed argomentatamente stabilito "neppure sussiste la possibilità di sollevare la questione di

legittimità costituzionale, posto che non si ritiene violato alcuno degli articoli citati dalla Società ricorrente".

Il Collegio Giudicante ritiene valide e di pregio le argomentazioni svolte nel presente giudizio da Equitalia Esatri s.p.a., che le ha confortate con adeguate considerazioni di consequenzialità logico - giuridica.

Di rilevante incidenza ai fini della decisione sono state considerate le pienamente condivise statuizioni di precedenti decisioni di Commissioni Tributarie Provinciali sugli argomenti/"domande" del tutto analoghe a quelle specificamente svolte nel presente giudizio (ex pluribus: n. 213/43/08, 259/26/08 CTP di Milano, 102/10/08 CTP di Torino, 162/2/109, 222/42/09 CTP di Milano, 109/22/09 CTP di Torino, 385/03/10, 274/40/10 CTP di Milano e 215/34/10 CTR di Milano).

La Commissione, con il conforto di consolidata giurisprudenza tributaria sulle "domande" avanzate nel presente giudizio, ritiene di non accogliere la domanda svolta della società ricorrente con riferimento ai "compensi di riscossione" che non hanno la lamentata "natura sanzionatoria ed afflittiva" ma hanno quella di "remunerazione del servizio" demandato all'Agente per la riscossione e dallo stesso svolto, e dei quali deve essere riconosciuta piena legittimità per la sua derivazione di idonee norme di legge e, con detta "caratteristica" di non essere né tributo, né sanzione collegata al mancato o tardivo pagamento, ma il costo, che va rifiuto, del servizio (della riscossione), non è, assoggettabile al principio della "irretroattività", che viene confermato per i tributi e le relative sanzioni: quanto ai prospettati, in subordine, profili di incostituzionalità delle norme regolamentatrici dei compensi di riscossione", gli stessi sono stati già disattesi, come segnalato da Esatri, da un precedente della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (sentenza n. 70/06/09), dal quale non si ravvisano i presupposti per discostarsene.

Conseguentemente la Commissione delibera di respingere il ricorso confermando la giuridica validità ed efficacia della cartella di pagamento; condanna la società ricorrente, soccombente, alla refusione a favore di Equitalia Esatri s.r.l. delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di €. 3500,00 oltre accessori di legge.

La presente decisione assorbe e supera tutte le domande ed eccezioni svolte dalle parti.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese che liquida in €. 3.500,00 oltre accessori di legge a favore di Equitalia Esatri s.p.a..